



# Città di Frascati

Provincia di Roma

**Copia**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 2  del 27/01/2015	<b>Oggetto:</b> <b>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, DELLE CONVENZIONI ED EROGAZIONI DI BENI E SERVIZI E PER L' INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER LE QUALI RICHIEDERE UN CONTRIBUTO DA PARTE DELL' UTENTE</b>
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventisette** del mese di **Gennaio** alle ore **16:12** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
PEDUTO GIANLUIGI	Si		FIASCO MIRKO	Si	
RATINI ANTONELLA	Si		DESSI EMANUELE	Si	
ZANGRILLI ERCOLE	Si		MASTROSANTI ROBERTO		Si
NERONI FRANCESCA	Si		D'UFFIZI FRANCO	Si	
CASAGRANDE VINCENZO	Si		GIZZI PAOLA	Si	
TROBBIANI MIRIAM	Si		CARLINI SERGIO	Si	
TAVANI ARMANDA	Si		CERRONI CLAUDIO		Si
ADOTTI ALESSANDRO		Si	FASOLINO CHIARA	Si	

Assegnati 16

In carica n. 16 oltre il Sindaco, Alessandro SPALLETTA

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Senzio BARONE.

Presenti n. 13

Assenti n. 3 + il Sindaco

Il Presidente Gianluigi Peduto, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: RATINI ANTONELLA  
TROBBIANI MIRIAM  
FIASCO MIRKO

1) alle ore 17:07 entra in aula il CONSIGLIERE MASTROSANTI ROBERTO

2) alle ore 18:00 entra in aula il CONSIGLIERE CERRONI CLAUDIO

3) alle ore 18:15 entra in aula il CONSIGLIERE ADOTTI ALESSANDRO

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto stenotipistico allegato all'originale del presente atto;

Il Cons. Dessì chiede chiarimenti sull'art. 9, comma 1, lettera a);

Il Presidente invita la Dott.ssa Rita Fabi - Dirigente I Settore, a relazionare sull'argomento;

Il Cons. D'Uffizi propone di spostare il punto 2) dopo il punto 14) dell'ordine del giorno:

Il Presidente mette ai voti la proposta, che viene respinta con la seguente votazione palese, resa per appello nominale, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente:

Consiglieri presenti e votanti n. 15;

Consiglieri assenti n. 2 (Spalletta, Adotti);

Voti favorevoli n. 5;

Astenuti nessuno;

Voti contrari n. 10;

Relaziona sull'argomento l'Assessore Francesca Sbardella;

Alle ore 18,57 il Presidente sospende la seduta, che riprende alle ore 20,00 alla presenza di n. 16 Consiglieri; assenti n. 1 (Spalletta);

Il Presidente comunica che sono pervenuti al tavolo della presidenza n. 3 emendamenti, dei quali segue la lettura in aula:

#### 1° Emendamento - Dott.ssa Rita Fabi

"In riferimento alla proposta di delibera n. 84 del 12.1.2015, avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, delle convenzioni ed erogazioni di beni e servizi e per l'individuazione delle prestazioni per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, si propongono i seguenti emendamenti all'Allegato A del Regolamento stesso "Servizi non essenziali con contribuzione degli utenti":

-eliminare il punto 2) "Funzioni di stazione appaltante per conto di altri Enti" in quanto non più attuale;

- di modificare come segue il punto 3) "Servizi di scorta tecnica di polizia locale riferita ai trasporti eccezionali ed alle manifestazioni sportive su strada";

Posto il votazione, l'emendamento viene approvato con la seguente votazione palese resa per appello nominale, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente:

Consiglieri presenti e votanti n. 16;

Consiglieri assenti n. 1 (Spalletta);

Voti favorevoli n. 13;

Astenuti nessuno;

Voti contrari n. 3 (Mastrosanti, D'Uffizi, Gizzi);

#### 2° Emendamento - a firma dei Consiglieri Neroni e Carlini

"All'art. 8 - Prestazioni soggette a contribuzione, al comma 2. aggiungere le parole "garantendo maggiori entrate per l'Ente";

All'Allegato A) - Servizi non essenziali con contribuzione degli utenti

Al comma 1. aggiungere le parole "con bando pubblico avente cadenza annuale ed inoltre altri luoghi di proprietà comunale individuati dalla Giunta Comunale, previa autorizzazione del Prefetto competente in materia";

Posto il votazione, l'emendamento viene approvato con la seguente votazione palese resa per appello nominale, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente:

Consiglieri presenti e votanti n. 16;

Consiglieri assenti n. 1 (Spalletta);

Voti favorevoli n. 10;

Astenuti nessuno;

Voti contrari n. 6 (Adotti, Fiasco, Dessì, Mastrosanti, D'Uffizi, Gizzi);

### 3° Emendamento - a firma dei Consiglieri Fiasco, Adotti, Dessì

"I sottoscritti Consiglieri comunali, vista la proposta di deliberazione in epigrafe, premesso che intendono presentare alcuni emendamenti al testo del Regolamento, chiedono che il C.C. deliberi di:

1. sopprimere il punto a), paragrafo 1 dell'art. 9 conseguentemente sostituendo il seguente punto b) con le parole: "...la quota del 100 per 100 costituisce economia di bilancio";

2. sostituire il punto 1 dell'allegato A) con le parole: "1. celebrazione matrimoni civili in ville di pregio e parchi pubblici che dovranno essere individuati dalla Giunta Comunale come sedi distaccate previa evidenza pubblica e, per quanto riguarda le ville di pregio di proprietà privata, con successiva formazione di una lista delle disponibilità tramite apposito atto amministrativo a superamento e revoca di eventuali atti precedenti nella stessa materia";

3. aggiungere all'art. 14 il seguente punto 4: "per quanto concerne i servizi non essenziali con contribuzione degli utenti e, segnatamente il punto 1 dell'allegato A) si procederà, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento ad una rivalutazione della convenienza economica per l'Ente in relazione alla erogazione delle attività previste nel predetto punto 1 i cui risultati, che saranno comunicati al C.C., costituiranno parametro per l'eventuale prosecuzione o meno delle attività in discussione.";

Posto il votazione, l'emendamento viene respinto con la seguente votazione palese resa per appello nominale, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente:

Consiglieri presenti e votanti n. 16;

Consiglieri assenti n. 1 (Spalletta);

Voti favorevoli n. 3;

Astenuti n. 3 (Mastrosanti, D'Uffizi, Gizzi);

Voti contrari n. 10 (Peduto, Ratini, Zangrilli, Neroni, Casagrande, Trobbiani, Tavani, Carlini, Cerroni, Fasolino);

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 43 della Legge 27.12.1997, inerente i contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, le convenzioni con soggetti pubblici e privati, i contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività;

Visto l'art. 119 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che dispone: *"In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi"*;

Visto l'art. 15, comma 1 lett. d) del CCNL dell'1.04.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2011 che individua:

*"d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:*

*a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;*

- b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;*
- c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali”*

Considerato opportuno, anche attraverso le iniziative di sponsorizzazione, favorire l'innovazione dell'organizzazione e realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali;

Visto lo schema di “*Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, delle convenzioni ed erogazioni di beni e servizi e per l'individuazione delle prestazioni per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente*” redatto dal Dirigente del I Settore su richiesta dell'Amministrazione e riportato di seguito al dispositivo della presente deliberazione”;

Visti gli emendamenti proposti dal Dirigente Dott.ssa Fabi e dai Consiglieri Neroni e Carlini, approvati dal Consiglio comunale;

Ritenuto di procedere all'approvazione del testo regolamentare proposto;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.P.R. n. 633/1972 e le Direttive europee sulla disciplina dell'IVA;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Bilancio e Patrimonio nella seduta del 14.1.2015;

Dato atto che con riferimento all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

Con la seguente votazione palese resa per appello nominale, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente, sulla proposta di deliberazione come sopra emendata:

Consiglieri presenti e votanti n. 15;  
Consiglieri assenti n. 2 (Spalletta, Adotti);  
Voti favorevoli n. 10;  
Astenuiti n. 2 (Fiasco, Dessi);  
Voti contrari n. 3 (Mastrosanti, D'Uffizi, Gizzi);

#### DELIBERA

1. di approvare il "*Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, delle convenzioni ed erogazioni di beni e servizi e per l'individuazione delle prestazioni per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente*” e gli emendamenti proposti dal Dirigente Dott.ssa Rita Fabi e dai consiglieri Neroni e Carlini, evidenziati in neretto, di seguito riportato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE  
SPONSORIZZAZIONI, DELLE CONVENZIONI ED EROGAZIONI DI BENI E  
SERVIZI E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER LE QUALI  
RICHIEDERE UN CONTRIBUTO DA PARTE DELL'UTENTE**

**Art. 1 -**

**Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione, di fornitura di consulenze e di erogazione di beni e servizi, nonché le prestazioni per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali, nella logica di concretizzare più generalmente obiettivi di risparmi di gestione, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, nell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, nell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001.
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
3. Le iniziative di fornitura di consulenze e di erogazione di beni e servizi da parte del Comune di Frascati verso terzi hanno la finalità di favorire l'immagine positiva dell'Ente, di aumentarne gli introiti e di mettere a disposizione di altri Enti le conoscenze e le professionalità acquisite dal personale comunale.
4. Gli obiettivi di cui ai punti precedenti devono essere preventivati in sede di programmazione economica.

**Art. 2 - Contenuti e destinatari**

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di un'economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, o in una nuova entrata strettamente finalizzata al finanziamento dei suddetti programmi, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

2. Le convenzioni per la fornitura di consulenze e per l'erogazione di beni e servizi hanno lo scopo di supportare, sulla base di specifiche professionalità ed esperienze, gli Enti che ne facciano richiesta. Ogni dirigente sarà interpellato in merito e chiamato ad indicare se tra le attività gestite nella sua struttura ve ne siano da mettere a disposizione per la stipula di convenzioni. La Giunta valuterà se queste attività possano costituire materia per la fornitura di consulenze all'esterno dell'Ente e se questa iniziativa possa in qualche modo pregiudicare la qualità dell'attività istituzionale del Settore. Gli stessi dirigenti coinvolti preventivano obiettivi di risparmi di gestione da conseguire nell'anno finanziario accantonando una quota di spesa di parte corrente.

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto mediante il quale il Comune di Frascati (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione materiale ovvero economica, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
- b) per “sponsorizzazione”: ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
- c) per “sponsor”: il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
- d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor;
- e) per “convenzione per la fornitura di consulenze e per l'erogazione di beni e servizi” la convenzione stipulata tra il Comune di Frascati e un soggetto pubblico o privato, in cui il Comune si impegna a fornire a titolo oneroso e nei limiti e per quanto stabilito dallo stesso una o più consulenze e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- f) per “contributi dell'utenza” quegli introiti per servizi non essenziali o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali;
- g) per risparmi di gestione le somme derivanti da una preventiva pianificazione di risparmio operata dal dirigente sulla spesa di parte corrente. Si considerano altresì risparmio di gestione le entrate derivanti da contratti di sponsorizzazione sempre che non destinate a nuove spese, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9.

### **Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor**

1. La scelta dello sponsor è effettuata nel rispetto della normativa dell'ente nonché delle disposizioni di cui al codice dei contratti, D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito Internet del Comune, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
  - a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico “capitolato”;
  - b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
  - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
  - a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
  - b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.
5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
  - a) per le persone fisiche:
    - l'esistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e

seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e l'inesistenza di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

b) per le persone giuridiche:

- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dall'Ufficio competente per materia, nel rispetto dei criteri definiti nell'avviso.

8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal dirigente di riferimento; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.

9. Previa istruttoria degli effetti benefici, il dirigente competente può stipulare il contratto di sponsorizzazione in via diretta qualora un soggetto privato offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni o corrispettivi monetari equivalenti, al fine di rendere un servizio, nei seguenti tassativi casi:

- mancanza di offerte a seguito di avviso;
- sponsorizzazioni di importo inferiore a €10.000.000 oltre IVA;
- fornitura che riguarda beni la cui produzione è garantita da privativa industriale.

#### **Art. 5 - Individuazione delle iniziative**

1. Al fine di rendere nota la possibilità di usufruire di consulenze o di beni o servizi forniti dal Comune saranno predisposte delle comunicazioni pubblicitarie contenenti le attività di consulenza e i beni o servizi messi a disposizione, le tariffe previste e le modalità di attuazione dell'iniziativa. Queste informazioni pubblicitarie, oltre ad essere affisse all'albo comunale, saranno inserite nel sito Internet del Comune, inviate agli Enti Locali e pubblicizzate in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

2. Le iniziative di sponsorizzazione possono essere individuate dal dirigente competente anche al di fuori degli obiettivi del P.E.G. nel corso dell'anno; la Giunta comunale può formulare indirizzi specifici al dirigente per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.

3. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa.

#### **Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione**

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) il valore della sponsorizzazione;
- c) la forma di corrispettivo e le modalità di pagamento;
- d) la durata del contratto;
- e) gli impegni e/o obblighi dello sponsee;
- f) le modalità della veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsor da parte dello sponsee;
- g) gli impegni e/o obblighi dello sponsor;

- h) l'eventuale diritto di "esclusiva";
- i) i casi di recesso;
- j) l'inadempimento e la risoluzione del contratto;
- k) la risoluzione delle controversie relative all'esecuzione del contratto;
- l) le spese e disposizioni contrattuali finali;
- m) la circostanza che il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza ipso iure dell'affidamento, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.

### **Art. 7 - Convenzione per la fornitura di consulenze e per l'erogazione di beni e servizi**

1. Verranno previste due forme di convenzioni:
  - a) "Convenzione continuativa": convenzione di durata annuale con un Ente che, dietro erogazione di una tariffa agevolata, acquista un "pacchetto" predeterminato dalla convenzione stessa, comprendente la fornitura di più consulenze, beni e/o servizi, anche forniti da più Settori del Comune, al fine di soddisfare una molteplicità di problematiche anche variabili nel corso della durata della convenzione;
  - b) "Convenzione singola": convenzione limitata alla fornitura di una singola consulenza, bene o servizio.
2. La gestione della fornitura di consulenze e dell'erogazione di beni e servizi viene regolata mediante sottoscrizione di un'apposita convenzione nella quale sono, in particolare, stabiliti:
  - a) la durata precisa della convenzione;
  - b) la somma stabilita da pagare per la fornitura di consulenze e per l'erogazione di beni e servizi;
  - c) l'oggetto o gli oggetti della convenzione;
  - d) i Settori, gli uffici comunali ed il personale direttamente coinvolto;
  - e) la responsabilità giuridica delle due parti;
  - f) le clausole di tutela in caso di inadempienza.
3. La cifra da pagare per la fornitura di consulenze e per l'erogazione di beni e servizi verrà stabilita dalla Giunta Comunale contestualmente all'individuazione delle consulenze e dei beni e servizi oggetto del presente regolamento.

### **Art. 8 - Prestazioni soggette a contribuzione**

1. Il presente regolamento individua, nell'allegato A, le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente; la determinazione di tale contributo non può prescindere dai costi sostenuti per l'erogazione dell'attività richiesta.
2. Le modalità di erogazione delle predette prestazioni nonché l'ammontare dei contributi sono stabiliti dalla Giunta comunale, **garandendo maggiori entrate per l'Ente. (\*)**

### **Art. 9 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni**

1. I risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
  - a) nella misura del 5% sono destinati all'incremento del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15, lettera d), del CCNL dell'1.4.1999 del personale del comparto degli Enti Locali e del fondo dei dirigenti;
  - b) la restante quota del 95% costituisce economia di bilancio.
2. Le somme di cui alla lettera a) del comma 1, sono destinate alla corresponsione di incentivi *tantum* al personale, anche a tempo determinato, dipendente dell'Ufficio/gruppo di lavoro che ha realizzato l'economia e che ha partecipato alla realizzazione del progetto. La ripartizione dell'incentivo



all'interno dell'ufficio/gruppo di lavoro sarà effettuata nell'osservanza dei seguenti criteri:

- a) il 30% al responsabile del procedimento che, nel caso sia assegnatario di posizione organizzativa, si aggiunge alla retribuzione di risultato nei limiti del massimo stabilito dal CCNL;
- b) il restante 70% tra tutto il personale (compreso il responsabile del procedimento nei limiti già citati) sulla base della ripartizione dei compiti e in base alla valutazione del dirigente interessato sull'impegno profuso.

**Art. 10 - Utilizzo degli introiti derivanti dalla fornitura di consulenze, dall'erogazione di beni e servizi e dai contributi degli utenti per prestazioni relative a servizi non essenziali o per prestazioni verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali**

1. Le somme incassate dal Comune a seguito della fornitura di consulenze, per l'erogazione di beni e servizi non essenziali o aggiuntivi per i quali è richiesto un contributo da parte dell'utenza e servizi pubblici non essenziali o comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali verranno utilizzate per le seguenti finalità:
  - a) nella misura del 30% sono destinate all'incremento del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15, lettera d) del CCNL dell'1.4.1999 del personale del comparto degli Enti Locali in favore del personale coinvolto nelle attività;
  - b) la restante quota del 70% affluisce al bilancio dell'ente a rifusione dei costi sostenuti e per costituire nella misura del 50% dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, economia di bilancio.
2. Le somme di cui alla lettera a) del comma 1 sono destinate alla corresponsione di incentivi al personale, anche a tempo determinato, dipendente dell'ufficio/gruppo di lavoro che ha realizzato l'economia e che ha partecipato alla realizzazione del progetto. La ripartizione dell'incentivo all'interno dell'ufficio/gruppo di lavoro sarà effettuata nelle modalità concordate in sede di redazione del progetto e secondo la ripartizione dei compiti con apposita relazione del Dirigente.

**Art. 11 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni, della fornitura di consulenze e dell'erogazione di beni e servizi**

1. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
  - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
  - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
  - c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale;
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
  - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
  - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
  - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
3. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare, con decisione motivata, qualsiasi fornitura di consulenze ed erogazione di beni e servizi qualora:
  - a) ritenga che essi possano essere usati per fini non previsti dalla legge;
  - b) vengano ad intervenire situazioni che rendano impossibile l'impiego del personale e dell'amministrazione comunale in questa iniziativa;
  - c) l'Ente richiedente risulti inadempiente al pagamento di convenzioni precedentemente stipulate.

**Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Frascati in persona del suo Sindaco, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

### **Art. 13 - Aspetti fiscali - Fatturazione**

1. Nel caso in cui lo sponsor, a fronte dell'obbligo da parte del Comune di Frascati di veicolare il messaggio pubblicitario, si impegni a corrispondere una somma di denaro, il Comune provvederà ad emettere fattura per il corrispettivo pattuito.
2. Qualora lo sponsor si impegni a cedere beni o a prestare servizi o ad eseguire opere in corrispettivo, sia lo sponsor che il Comune provvederanno ad emettere fattura, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633/72, in relazione alla operazione attiva da ciascuno effettuata, indicando il valore normale così come determinato dall'articolo 14, comma 3, del D.P.R. n. 633/72. La fattura verrà emessa al momento in cui risulti effettuata, in ordine temporale, la seconda prestazione.
3. Le convenzioni per la fornitura di consulenze, per l'erogazione di beni e servizi nonché le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, possono riguardare attività soggette o non soggette alla disciplina dell'IVA in base alla normativa vigente (DPR 633/1972 e Direttive dell'Unione Europea).

### **Art. 14 - Verifiche e controlli**

1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente comunicate allo sponsor; la comunicazione e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
3. I risultati ottenuti dalle convenzioni per la fornitura di consulenze e dalle contribuzioni per l'erogazione di beni e servizi saranno esaminati in sede di valutazione delle prestazioni dirigenziali dal Nucleo di Valutazione.

### **Art. 15- Riserva organizzativa**

1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi. La gestione delle sponsorizzazioni e della fornitura di consulenze beni e/o servizi è effettuata direttamente dall'amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il loro reperimento ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario purché siano salvaguardati i benefici per il Bilancio dell'Ente e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

### **Allegato A)**

## **Servizi non essenziali con contribuzione degli utenti**

1. Celebrazione matrimoni civili in ville di pregio individuate dalla giunta comunale come sedi distaccate, **con bando pubblico avente cadenza annuale ed inoltre altri luoghi di proprietà comunale individuati dalla Giunta Comunale, previa autorizzazione del Prefetto competente in materia;** (\*)
2. Servizi di scorta tecnica di polizia **locale** (\*) riferita ai trasporti eccezionali ed alle manifestazioni sportive su strada;
3. Servizi di vigilanza aggiuntiva durante le manifestazioni organizzate da privati;
4. Ogni altra prestazione non rientrante tra i servizi pubblici essenziali o non espletati a garanzia di diritti fondamentali per le quali la legge o i regolamenti prevedano la corresponsione di un contributo da parte dell'utenza.

(\*) testo emendato

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to PEDUTO GIANLUIGI

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to SENZIO BARONE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267 e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal 04/02/2015

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Immediatamente eseguibile  
 Divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Frascati, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to BARONE SENZIO

Il Responsabile del Procedimento

Ufficio Messi Comunali

\_\_\_\_\_

---

---

**Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.**

Frascati, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

BARONE SENZIO